

## *La storiografia in materia di matrimonio romano alla luce della legislazione francese a cavaliere tra Otto- e Novecento\**

In occasione di un incontro scientifico<sup>1</sup> dedicato ai dibattiti suscitati agli inizi del XX secolo dai lavori dei giuristi O. Gradenwitz e S. Riccobono, i quali si sono interessati al diritto della famiglia antica, mi è sembrato opportuno proporre agli organizzatori di questo seminario la presentazione di una scoperta bibliografica fatta tra le scaffalature di una biblioteca parigina, nell'ambito delle ricerche sulla storiografia del matrimonio romano<sup>2</sup>. Questo ritrovamento, lungi dall'essere periferico rispetto alla tematica investigata, permette in effetti di tracciare un legame tra certe pratiche antiche e la loro strumentalizzazione, volontaria o meno, in Francia in un'epoca di intensa attività giuridica. Si tratta di un piccolo volume di René Pichon intitolato *Le mariage religieux romain*, tratto da una conferenza tenuta dall'autore, probabilmente nello stesso anno della sua pubblicazione nel 1910, al museo Guimet, specializzato nelle arti dell'Estremo Oriente<sup>3</sup>. Il museo proponeva e propone ancora dei cicli di conferenze; e la storia romana era una delle tematiche affrontate, probabilmente per il suo carattere 'esotico'. La Bibliothèque Nationale de France conserva la traccia di altre conferenze tenute dallo stesso Pichon: «La leggenda di Ercole a Roma» nel 1909, «Le fonti di Lucano» nel 1912 o, ancora, «Il ruolo religioso delle donne nell'antica Roma» nel 1914. Il testo della conferenza del 1910 sul matrimonio romano ha avuto scarsa diffusione e, soprattutto, è rimasto completamente assente dalla bibliografia dedicata al tema, verosimilmente a causa delle prese di posizione molto datate che vi sono espresse e che provano, ciononostante, il suo interesse storiografico.

Sin dall'introduzione, si rimane colpiti dall'andirivieni costante che l'autore opera tra l'oggetto di studio e la situazione del matrimonio in Francia agli inizi del XX secolo.

\* Traduzione in Italiano di Domenico Biscardi con la collaborazione del laboratorio Pléiade EA 7338 - Université Paris 13 Sorbonne-Paris-Cité.

<sup>1</sup> Intervento presentato nell'ambito del seminario 'Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine Ottocento', 26-29 aprile 2016 Villa Vigoni. Ringrazio la Professoressa Francesca Lamberti per la pubblicazione nei *Quaderni Lupiensi*.

<sup>2</sup> S. Armani, *Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. Enjeux historiographiques du mariage romain*, in *Anabases* 22, 2015, 63-84.

<sup>3</sup> La notizia bibliografica è la seguente: R. Pichon, *Le mariage religieux à Rome (extrait de la Bibliothèque de vulgarisation du musée Guimet, t. 35)*, Parigi 1910 (68 pagine).

«Nel momento in cui il matrimonio subisce un assalto attraverso *discussioni così numerose e così audacemente appassionante*, sarebbe molto interessante conoscere bene le origini di un'istituzione che è oggetto di tante *controverse*»<sup>4</sup>.

E aggiunge poco oltre:

«Ora, queste origini, è necessario cercarle a Roma. Che lo si consideri come un contratto giuridico o come un'unione morale, il matrimonio moderno è doppiamente latino...Attraverso il *Code civil* come attraverso la *Chiesa cristiana*, il nostro matrimonio viene da Roma; affonda le proprie lontane e robuste radici nel suolo latino. E ciò conferisce allo studio del matrimonio romano un interesse molto particolare, in qualche modo *attuale*»<sup>5</sup>.

È chiaro che René Pichon non si accontenta nelle righe seguenti di fare una descrizione neutra del rito del matrimonio romano – una descrizione da storico – ma ne dà una lettura alla luce della situazione contemporanea<sup>6</sup>. Occorre dire che all'epoca della redazione della conferenza, la natura del legame coniugale in Francia ha subito una forte evoluzione da circa un secolo, più rapida che non negli ultimi dieci secoli dell'Antico Regime.

La conferenza di René Pichon appare innanzitutto come una curiosità. È prima di tutto una rarità storiografica nella produzione scientifica dell'epoca. A differenza del libro di Augustus Rossbach, *Untersuchungen über die römische Ehe*, prima *summa* sul matrimonio romano pubblicata nel 1853, Pichon non consacra nessuna pagina né a considerazioni giuridiche né ai riti del matrimonio romano, che costituivano la parte essenziale dell'opera di Augustus Rossbach, il quale invece realizzava una recensione dettagliata di questi riti pastorali. La monumentalità dell'opera di A. Rossbach ha avuto come conseguenza di interrompere per un certo periodo gli studi sul matrimonio romano impedendone il rinnovamento degli approcci. Quanti lo hanno seguito, tra i quali L. Friedländer, J. Marquardt, H. Blümmer, G. Wissowa, si sarebbero soprattutto accontentati di tornare in maniera irrilevante sulla questione proponendo qui e là qualche correzione o interpretazione marginale nelle opere più ampiamente dedicate alla vita quotidiana o alla religione romana<sup>7</sup>. Nella sua illustrazione del

<sup>4</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 3: «À l'heure où le mariage subit l'assaut de discussions si nombreuses et si hardiment passionnées, il serait très intéressant de bien connaître les origines d'une institution qui fait l'objet de tant de controverses».

<sup>5</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 10: «Or, ces origines, c'est à Rome qu'il faut les chercher. Qu'on l'envisage comme un contrat juridique ou comme une union morale, le mariage moderne est doublement latin...Par le *Code civil* comme par l'*Église chrétienne*, notre mariage vient de Rome; il plonge ses lointaines et robustes racines dans le sol latin. C'est ce qui donne à l'étude du mariage romain un intérêt tout particulier, *actuel* en quelque sorte».

<sup>6</sup> Abbiamo trascritto in carattere corsivo le parole che nel testo di R. Pichon suggeriscono che il pensiero dell'autore si faccia portavoce delle discussioni contemporanee.

<sup>7</sup> Armani, *Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia* cit. 65.

matrimonio religioso, René Pichon propone un'analisi differente dettata dalle evoluzioni contemporanee dello statuto coniugale consacrando la metà del proprio discorso, non all'unione dei due coniugi, ma alla dissoluzione del legame coniugale attraverso il divorzio.

Per capire questa posizione, è opportuno ricordare la situazione politica della Francia agli inizi del XX secolo e provare a raccogliere qualche informazione biografica relativa a René Pichon.

### *I. L'autore, il suo ambiente intellettuale e il contesto politico francese*

René Pichon non è un illustre sconosciuto, anche se non disponiamo di una sua biografia esaustiva<sup>8</sup>. Nato nel 1869 e morto nel 1923, René Pichon è un latinista francese, autore di lavori riguardanti la letteratura latina, tra cui una *Histoire de la littérature latine* pubblicata nel 1897. Si tratta di un puro prodotto della meritocrazia repubblicana francese della fine del XIX secolo. Formatosi nelle migliori scuole (entra nel 1888 all'École Normale Supérieure), segue l'insegnamento di Gaston Boissier e di Ferdinand Brunetière, entrambi accademici e professori, il primo al Collège de France, il secondo alla Sorbona, quest'ultimo conosciuto per le posizioni cattoliche e piuttosto 'antidreifusarde'. Risultato primo all'esame dell'*agrégation* di Lettere nel 1891, René Pichon diventa in seguito professore di latino e di greco al liceo parigino Henri IV, che prepara gli studenti all'ammissione all'École Normale Supérieure accanto a personalità di primo piano come il filosofo Alain, poi diviene *maître de conférences* all'École Normale Supérieure di Sèvres. Parallelamente all'attività d'insegnamento, si dedica alla scrittura. La sua edizione delle opere di Virgilio diventerà un classico, come anche la sua *Histoire de la littérature latine*, nella quale sviluppa il proprio apprezzamento per la letteratura latina di epoca repubblicana piuttosto che imperiale, che l'autore considera più rilassata<sup>9</sup>: René Pichon vive piuttosto in un ambiente culturale conservatore e cattolico che trasmetterà a suo figlio, Charles Pichon, giornalista cattolico impegnato e nipote di Dominique, il quale diventerà vescovo.

<sup>8</sup> Seppur in mancanza di un'opera che gli sia dedicata, René Pichon dispone di una scheda Wikipedia che raccoglie i suoi principali elementi biografici utilizzati per questo studio.

<sup>9</sup> «...les œuvres littéraires valent en proportion des idées solides et sincères qu'elles contiennent (...) de leur portée morale ou philosophique (...) c'est faute de philosophie que la littérature s'alanguit sous l'Empire, et c'est grâce à la philosophie soit stoïcienne, soit chrétienne qu'elle se révèle partiellement» (...le opere letterarie valgono in proporzione alle idee solide e sincere che esse contengono (...) della loro portata morale e filosofica (...) è per la mancanza di filosofia che la letteratura si rilassa sotto l'Impero, ed è grazie alla filosofia, sia stoica che cristiana [un tema che troveremo nella sua difesa del matrimonio], che essa si rivela parzialmente»).

Nel 1910, quando René Pichon tiene la sua conferenza, il regime repubblicano parlamentare appare solido in Francia, ma deve sempre subire gli attacchi dei suoi eterni oppositori anarchici e comunisti a sinistra, monarchici e legittimisti a destra. La III Repubblica è stata instaurata con le leggi costituzionali del 1875, che fanno seguito alla caduta del Secondo Impero e alla disfatta della Francia contro la Prussia, nel 1871. L'*affaire Dreyfus* si traduce in una forte spinta della sinistra alle elezioni legislative del 1898, contro i partigiani di un ordine più autoritario incarnato dall'esercito e dalla Chiesa. Le elezioni del 1902 sono un trionfo per il partito radical-socialista, alleato del socialista Jean Jaurès, nel blocco delle sinistre. Il governo cerca di completare le leggi laiche con una legge definitiva sulla separazione della Chiesa e dello Stato e la nazionalizzazione dei beni della Chiesa che sarà votata nel 1905 dal governo di Émile Combes: lo Stato non nomina più i vescovi e non remunera più i preti; la Chiesa diventa completamente indipendente, ma deve provvedere da sola ai propri bisogni finanziari. Questa legge chiude il capitolo della secolarizzazione della società francese iniziata sotto la Rivoluzione francese<sup>10</sup>.

Se ritorniamo al testo di René Pichon, osserviamo che la prima parte<sup>11</sup> evoca le principali tappe di questo matrimonio, detto *confarreatio* poiché gli sposi condividevano un dolce di farina di farro (*panis farreus*): preparazione della fidanzata che indossava l'abito tradizionale, *dextrarum iunctio* (l'unione delle mani destre dei nubendi da parte di una matrona sposatasi una sola volta, in segno d'impegno reciproco), simulacro del ratto della sposa alla fine del banchetto, accompagnamento della sposa da parte di un corteo rumoroso verso il domicilio del marito che la sollevava sopra la soglia della nuova casa, ecc.<sup>12</sup>.

Questo tipo di matrimonio era riservato ai patrizi. Ciononostante, sono apparsi altri tipi di contratto. Il matrimonio detto *usus* che legalizza il legame coniugale dopo un anno di vita comune a condizione che la sposa non avesse dormito fuori casa più di tre notti di seguito e il matrimonio detto *coemptio* che consisteva in un simulacro di acquisto della giovane ragazza da parte di suo padre<sup>13</sup>.

Nella sua illustrazione del matrimonio religioso, l'autore non esita a stabilire una gerarchia, non attestata in altre fonti, tra i differenti tipi di matrimonio romano, che conferisce al rito della *confarreatio* antichità cronologica e superio-

<sup>10</sup> L. Genet, *L'histoire du XIX<sup>ème</sup> siècle 1815-1919*, Parigi 1980, 550-608.

<sup>11</sup> La conferenza è divisa in tre parti: la seconda è dedicata al divorzio nella società romana, la terza ai tentativi di correzione (leggi augustee, stoicismo, cristianesimo).

<sup>12</sup> N. Boels Janssen, *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque*, Roma 1991.

<sup>13</sup> C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote. Parte seconda*, Roma 2005.

rità sociale sulle due altre procedure di matrimonio, quella tramite acquisto, la *coemptio*, e quella tramite *usus*. Riportiamo di seguito la sua parola delle pagine 24-28 del suo libro:

«Questa dignità eminentemente vulnerabile del matrimonio tramite *confarreatio* è la causa della specie di attrazione che esercitò sulle classi inferiori e che si traduceva nella creazione di altre tipologie coniugali. La *confarreatio*, come abbiamo visto, era il privilegio dei patrizi, i soli ad avere una religione domestica, un culto del focolare e degli avi. Le unioni plebee non potevano avere lo stesso carattere sacro... Queste due tipologie di matrimonio hanno certo un'origine plebea e laica – laica nel senso che il diritto dello sposo non vi risulta attraverso il compimento di un rito – malgrado ciò, si tiene molto a calcarle, il più fedelmente possibile, sul matrimonio religioso e patrizio... Abbastanza rapidamente, d'altronde, questa ripartizione delle diverse tipologie matrimoniali tra le differenti classi sociali cessa di sussistere: non perché i plebei siano ammessi alla *confarreatio* (ciò sarebbe un sacrilegio), ma sono i patrizi che ricorrono alla *coemptio* e all'*usus*. La *confarreatio* resta patrizia per natura: solamente essa non esiste più; diviene ogni giorno più rara; durante l'epoca classica, non è ormai più che un vago ricordo. Quando il patriziato perde il suo vecchio spirito conservatore e religioso, rinuncia a questo rito, che i vicini gli invidiavano come se fosse un onore, e che incombe invece sulle sue spalle come un peso. Ciò perché la *confarreatio*, malgrado tutto, si distingue un po' dalle altre formule coniugali; se ne distingue tramite dei tratti che la rendono più imbarazzante: è più solenne, più complicata e, soprattutto, produce degli *effetti più durevoli, quasi indelebili*».

Il messaggio di René Pichon si basa su due idee principali:

- la decadenza morale dell'aristocrazia romana che ha progressivamente preferito alla cerimonia religiosa<sup>14</sup> le forme plebee del legame coniugale (tramite *usus* e *coemptio*) più facili da svincolare,
- il carattere indissolubile del matrimonio religioso che lo rende più forte rispetto ai due altri tipi d'unione.

Questo ragionamento fa riferimento, senza dubbio, all'evoluzione della legislazione francese in ambito matrimoniale.

<sup>14</sup> C. Fayer ricorda che la *confarreatio* è progressivamente caduta in disuso e che le disposizioni del senatoconsulto del 23 d.C. provarono giustamente a combattere questa tendenza allo scopo di assicurare la continuità di selezione delle coppie flaminiali di Giove che dovevano precisamente essere unite sotto il regime della *confarreatio*.

## II. Il matrimonio rivisto e corretto dalla Rivoluzione francese<sup>15</sup>

È la Rivoluzione francese che ha istituito il matrimonio civile come unico atto valevole agli occhi della legge. L'allusione al primato delle unioni laiche<sup>16</sup>, ovvero sia il risultato di nessuna cerimonia religiosa, sul sacramento religioso è trasparente: René Pichon si rivolge ad un pubblico assolutamente sensibilizzato alla questione della laicità dopo la legge della separazione della Chiesa e dello Stato votata cinque anni prima. In effetti, l'istituzione matrimoniale ha conosciuto in Francia una riforma di spessore sotto la Rivoluzione francese, che dissocia il matrimonio dalla Chiesa cattolica, fin lì unica garante della legittimità dell'unione tra un uomo e una donna. A dire il vero, una prima tappa era stata raggiunta nel 1787, alla fine dell'Antico Regime, con il riconoscimento da parte di Luigi XVI del matrimonio protestante. Eppure, la questione del matrimonio non sembrava una priorità: la riforma del matrimonio non appariva nei *cahiers de doléances* redatti in occasione della seduta degli Stati Generali riuniti da Luigi XVI a partire dal maggio 1789<sup>17</sup>. Non sembra che la revisione del matrimonio sia stata una priorità dell'Assemblea Costituente, la quale non prese nessuna decisione a tale proposito. I primi problemi sarebbero apparsi, ciononostante, con la Costituzione civile del clero, che vedeva il confronto tra preti giurati e non giurati che amministravano i sacramenti ad unioni non riconosciute. La redazione definitiva dell'art. 7 del titolo II della Costituzione dell'agosto 1791 declassò il matrimonio religioso a vantaggio del solo matrimonio civile concluso su base contrattuale<sup>18</sup>. Un'ulteriore tappa, nella secolarizzazione del matrimonio è stata raggiunta con la confisca – a danno dei preti – dei registri di Stato Civile assegnati dagli ufficiali municipali. La legge del 20 settembre 1792, votata durante il Terrore, concluse quindi il processo fissando le condizioni del matrimonio moderno contratto al Comune. La decisione venne accolta in maniera diversa a

<sup>15</sup> Questo paragrafo è tributario dell'opera di J.-Cl. Bologne *Histoire du mariage en Occident*, Parigi 1995, più precisamente del capitolo intitolato «Le mariage moderne. Les XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles» che riprende nei dettagli le tappe dell'evoluzione del matrimonio in Francia dopo la Rivoluzione.

<sup>16</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 27: «Ces deux variétés de mariage ont beau être d'origine plébéienne et laïque, - laïque en ce sens que le droit de l'époux n'y résulte pas de l'accomplissement d'un rite: - malgré cela, on met une sorte de point d'honneur à les calquer, aussi fidèlement qu'on le peut, sur le mariage religieux et patricien. (Queste due tipologie di matrimonio hanno certo un'origine plebea e laica, - laica nel senso che il diritto dello sposo non vi risulta attraverso il compimento di un rito: - malgrado ciò, si tiene molto a calcarle, il più fedelmente possibile, sul matrimonio religioso e patrizio)».

<sup>17</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 314.

<sup>18</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 314 s.: «La legge considera il matrimonio esclusivamente come contratto civile».

seconda degli ambienti. Alcuni rivoluzionari non vollero accontentarsi di questo matrimonio contrattuale, tratto dalla filosofia illuministica. Il clima di agitazione politica fu propizio a proposte di ogni genere. Qualche rivoluzionario volle spingersi ancora più lontano e l'idea di matrimonio naturale condizionato dalla sola paternità fu avanzata da certi utopisti. Questo tipo di unione riprendeva in effetti dal matrimonio cristiano la sua dimensione d'indissolubilità che gli era conferita questa volta non dal sacramento, ma dalla nascita dei figli che avrebbe creato tra i genitori un legame indefettibile. La proposta anticipava i tempi, ancora non maturi per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio<sup>19</sup>. Il matrimonio civile è quindi il prodotto di un compromesso tra differenti tendenze più o meno conservatrici. È la ragione per la quale la Chiesa di Francia avrebbe finito con il riconoscere il matrimonio civile durante il suo ultimo concilio nazionale del 22 brumaio dell'anno VI (12 novembre 1797).

Il quadro formale del matrimonio sarebbe stato ugualmente ripreso a proprio carico dallo Stato che, tramite la legge del 13 fruttidoro dell'anno VI (30 agosto 1798), istituì un giorno ufficiale per la celebrazione dei matrimoni, ogni decade, secondo il nuovo calendario in vigore, che in teoria avrebbe dovuto prendere l'aspetto di una grande messa per rivaleggiare con il cerimoniale religioso. In un'ottica di riconciliazione, e poiché i tempi erano cambiati, il Concordato del 1801 reintroduceva la possibilità del matrimonio religioso accanto a quella del matrimonio civile che beneficiava, malgrado ciò, dell'antiorità della celebrazione tramite la legge del 18 germinale dell'anno X (8 aprile 1802) promossa dal Consolato. Si guardava ormai al carattere laico del matrimonio come pure alla necessità stabilita dal codice napoleonico del 1804 di pubblicare gli annunci davanti al municipio del comune che si fosse eletto come residenza da almeno 6 mesi. L'affissione delle future unioni doveva in principio sostituire il loro annuncio *ex cathedra*. Ma questo significava, in un primo tempo, «mettere il carro davanti ai buoi» in una società in cui l'oralità primeggiava e di molto sullo scritto e i casi di lettura delle pubblicazioni matrimoniali durante la messa sembra che abbiano impiegato molto tempo prima di sparire, poiché erano dettati dalla necessità di informare la comunità. Parallelamente, il codice napoleonico istituiva un cerimoniale ben rodato che prendeva il posto del rituale religioso<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 316: «Charles-François Oudot, député de la Côte-d'Or, publie ainsi en 1793 un plaidoyer pour un mariage de droit naturel qui donne plus de liberté au couple. Ce mariage 'n'est pas formé par la loi, mais seulement par la volonté et l'intention des parties'». Charles-François Oudot, deputato della Côte-d'Or, pubblica così nel 1793 un'arringa per un matrimonio di diritto naturale che conferisce maggiore libertà alla coppia. Questo matrimonio 'non è formato dalla legge, ma solamente dalla volontà e dalle intenzioni delle parti'».

<sup>20</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 320: «L'officier civil lit aux futurs époux le chapitre 4 du

Le reazioni ufficiali di Roma giunsero lentamente. È solamente durante il Secondo Impero, con l'avvento di Pio IX, che il suo *Syllabus o Elenco contenente i principali errori del nostro tempo*, pubblicato l'8 dicembre 1864, avrebbe rifiutato il primato del contratto civile sul sacramento religioso<sup>21</sup>. L'enciclica *Arcanum* pubblicata dal papa Leone XIII<sup>22</sup> il 10 febbraio 1880, seguita dal decreto *Ne Temere* del suo successore Pio X, in data 2 agosto 1907, lo seguirono passo passo per denunciare una pratica che si diffondeva all'estero. L'assenza di unità della Chiesa di Francia, di cui una componente era ancora contraddistinta dal gallicanesimo, portava al riconoscimento dell'antiorità del matrimonio civile stabilito dal Codice civile e al divieto dei matrimoni in Chiesa, con riserva di una conferma in municipio.

Tale è la legislazione del matrimonio alla fine del 1800. Ciononostante, un altro evento maggiore, reintrodotta dopo una breve applicazione durante la Rivoluzione, avrebbe sconvolto il carattere perenne del matrimonio. Si tratta della reintroduzione del divorzio. Gli effetti di questa nuova legge si riverberano in numerosi passaggi della conferenza che sembra, sotto vari aspetti, esser stata pronunciata per denunciare questa pratica giudicata come sovversiva da René

titre sur le mariage, qui définit les droits et les devoirs respectifs des époux. Il reçoit leur consentement et leur déclare, au nom de la loi, qu'ils sont unis par les liens du mariage. Acte en est dressé sur-le-champ. Il contient le consentement des parents si le marié a moins de 25 ans, la mariée moins de 21 ans; les trois actes respectueux obligatoires pour les fils et les filles de 'famille' jusqu'à 30 et 25 ans; un acte unique au-delà de ces âges. On y spécifie aussi l'absence d'opposition, la publication régulière des bans, la rédaction éventuelle d'un contrat, et bien sûr l'identité des personnes dûment constatée par un extrait d'acte de naissance ou, à défaut, un acte de notoriété signé par sept témoins. (L'ufficiale civile legge ai futuri sposi il capitolo 4 del titolo sul matrimonio, che definisce i diritti e i doveri rispettivi dei coniugi. Egli riceve il loro consenso e dichiara loro, in nome della legge, che sono uniti dal vincolo del matrimonio. L'atto è redatto immediatamente. Esso contiene il consenso dei genitori se lo sposo ha meno di 25 anni, la sposa meno di 21 anni; i tre atti rispettosi obbligatori per i figli e le figlie 'di famiglia' fino ai 30 e 25 anni; un atto unico oltre queste età. Vi si specifica anche l'assenza di opposizione, la pubblicazione regolare degli annunci, la redazione eventuale di un contratto, e naturalmente l'identità delle persone docutamente constatata tramite un atto di nascita o, in mancanza di questo, un atto notorio firmato da sette testimoni)».

<sup>21</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 321: «C'est désormais une erreur de croire que 'par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens; et il faut, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement ou que ce contrat soit nul si le sacrement en est exclu.' (È ormai un errore quello di credere che 'attraverso la forza del contratto puramente civile, un vero matrimonio può esistere tra cristiani; ed è necessario, o che il contratto di matrimonio tra cristiani sia sempre un sacramento o che questo contratto sia nullo se il sacramento ne è escluso)».

<sup>22</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 322: «... Ils travaillent donc avec acharnement à amener, non seulement les individus, mais encore les familles et toute la société humaine, à mépriser orgueilleusement la souveraineté de Dieu. (... Lavorano, quindi, con accanimento a condurre, non solo gli individui, ma anche le famiglie e tutta la società umana, a disprezzare orgogliosamente la sovranità di Dio)».

Pichon. Prima di tutto, egli stabilisce un sottile parallelismo tra il declino del matrimonio per *confarreatio* a Roma (anche se riservato ad una sola categoria della popolazione, il patriziato) ed il declino dell'Impero romano.

«È la fede nella gravità, nella dignità, nella nobiltà del matrimonio, nella sua utilità morale e sociale, nella potenza e nella perennità dei legami che crea. Questa fede è tradotta in maniera confusa nelle cerimonie in uso nella Roma primitiva, è compromessa, considerata pericolosa per l'*anarchia morale* che succede alle grandi conquiste; ma gli elementi più sani della società ne conservano la memoria; la legislazione imperiale prova a restaurarla; lo stoicismo la rivivifica; il cristianesimo la accoglie in ciò che essa ha di conforme ai suoi principi – e per Pichon essa si trasmette fino al *mondo moderno*, – nel quale è consentito sperare che essa non abbia ancora esaurito la sua efficacia benefica»<sup>23</sup>.

Non è del tutto certo, invece, a dispetto del senatoconsulto del 23 d.C.<sup>24</sup>, che i contemporanei abbiano avuto lo stesso sentimento. I recenti lavori di C. Fayer hanno rivelato che Roma non avrebbe mai conosciuto un matrimonio libero che univa due partner alla pari. L'istituto matrimoniale, instaurato o meno con la procedura della *confarreatio*, della *coemptio* o dell'*usus*, modificava lo statuto di uno dei due coniugi, nel caso specifico della sposa. Non esistevano quindi due forme di matrimonio *cum* o *sine manu*, delle quali l'ultima avrebbe finito con l'imporsi sotto l'Impero, ma solamente una *uxor* sottomessa o no alla *manus* della famiglia dei consuoceri<sup>25</sup>.

Il secondo assunto della dimostrazione di René Pichon è dunque l'indissolubilità del matrimonio religioso romano, come lo è d'altronde il sacramento religioso di ogni unione suggellata in chiesa. Insiste sul carattere indefettibile del matrimonio romano, disposizione che il latinista gli attribuisce, ma che in realtà non aveva, come alcuni studi recenti hanno ben mostrato. Nelle alte sfere della società romana, suscettibile di praticare il matrimonio per *confarreatio* (i patrizi), il divorzio era considerato come una 'strategia familiare' che permetteva di variare le alleanze in funzione delle circostanze politiche<sup>26</sup>. Inoltre, nella società romana, in mancanza di fonti, il divorzio non è attestato che in seno all'aristocrazia. Secondo il conferenziere, d'altronde, nulla prova che il divorzio fosse

<sup>23</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 67 s.

<sup>24</sup> V. nt. 13.

<sup>25</sup> Fayer, *La familia romana* cit. 185-325.

<sup>26</sup> M. Corbier, *Le divorce et l'adoption «en plus»*, in Ch. Hamdoune (a c. di), *Ubique amici. Mélanges offerts à J.-M. Lassère*, Montpellier 2001, 351-388; M. Canas, *Octavien, Agrippa et Atticus. La place des alliances matrimoniales dans la consolidation de la faction d'un dynaste*, in R. Baudry, S. Destephen (a c. di), *La société romaine et ses élites. Mélanges offerts à Elizabeth Deniaux*, Parigi 2012, 157-165.

praticato a Roma in epoca repubblicana: «abbiamo ripetuto spesso, basandoci su un testo abbastanza oscuro di Aulo Gellio, che il primo divorzio era stato quello di Sp. Caruilius Ruga, verso l'anno 230 prima della nostra era. Nulla è meno certo...» e di concludere: «Noi tocchiamo qui la questione del divorzio, una di quelle sulle quali gli storici di Roma hanno emesso le opinioni più divergenti»<sup>27</sup>.

L'idea di perennità del matrimonio religioso che protegge il coniuge più debole – la sposa – e che conferisce all'unione dell'uomo e della donna un carattere sacro che lo pone al di sopra di ogni altra impresa umana è ricordata a varie riprese da René Pichon come un Leitmotiv:

«L'effetto del matrimonio è quello d'introdurre nel focolare domestico del marito una donna che sarà la sua compagna negli atti del culto domestico e che, cosa più essenziale ancora, assicurerà la *perpetuità* di questo culto attraverso i figli che lei metterà al mondo. Un atto che ha delle conseguenze religiose di una gravità così elevata non può essere esso stesso che un atto religioso...»<sup>28</sup>.

«Comunque sia, se, alle origini della storia di Roma, *il matrimonio religioso non è stato indissolubile, almeno è stato difficile da sciogliere*. Non solamente era necessario che la donna avesse commesso dei delitti, non solamente era necessario che il marito avesse per sé l'approvazione del tribunale domestico, ma c'era, per uscire da questa unione come per entrarvi, una cerimonia obbligatoria, la *diffarreatio*»<sup>29</sup>.

«Le facilità di rottura sono maggiori nella *coemptio* e l'*usus*... Si capisce che i patrizi presso i quali si è affievolito il senso della tradizione famigliare, che non subordinano più come prima i loro gusti personali all'interesse della famiglia, siano tentati di *preferire queste forme di matrimonio più comode, meno minacciose per la loro indipendenza*»<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 28: «On a souvent répété, sur la foi d'un texte assez obscur d'Aulu-Gelle, que le premier divorce avait été celui de Sp. Caruilius Ruga, vers l'an 230 avant notre ère. Rien n'est moins certain... Nous touchons ici à la question du divorce, une de celles sur lesquelles les historiens de Rome ont émis le plus d'opinions divergentes».

<sup>28</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 9 s.: «L'effet du mariage est d'introduire au foyer du mari une femme qui sera sa compagne dans les actes du culte domestique, et qui, chose plus essentielle encore, assurera la perpétuité de ce culte par les enfants qu'elle mettra au monde. Un acte qui a des conséquences religieuses d'une si haute gravité ne peut être lui-même qu'un acte religieux...».

<sup>29</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 29: «Quoi qu'il en soit, si à l'époque primitive, le mariage religieux n'a pas été indissoluble, du moins a-t-il été très difficile à dissoudre. Non seulement il fallait que la femme eût commis des délits caractérisés, non seulement il fallait que le mari eût pour lui l'approbation du tribunal domestique, mais il y avait, pour sortir de cette union comme pour y entrer, une cérémonie obligatoire, la *differeatio*».

<sup>30</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 30: «Les facilités de rupture sont bien plus grandes dans la *coemptio* et l'*usus*... On comprend que des patriciens chez lesquels s'est affaibli le sens de la tradition familiale, qui ne subordonnent plus comme autrefois leurs goûts personnels à l'intérêt de leur maison, soient tentés de préférer ces formes de mariage plus commodes, moins menaçantes pour leur indépendance».

«Questa idea dell'unione intima e totale, per la vita e al di là della vita, della devozione più forte della morte, è tanto più toccante in quanto essa si esprime qui senza alcuna enfasi, con un tono patetico sobrio e velato. Molto romana per certi aspetti, molto moderna e quasi cristiana per altri, questa bella elegia fa onore, non solamente al poeta che ha tradotto questa concezione al contempo severa e dolce dell'amore coniugale, ma alla società dalla quale ha tratto ispirazione»<sup>31</sup>.

«E infine, se egli (Augusto) non può o non osa *renderlo indissolubile*, perché l'approvazione generale non lo seguirebbe fin lì, egli prova almeno a *fare in modo che la rottura sia più difficile*. D'ora in avanti, *la procedura di divorzio non sarà più aperta a tutte le donne...*»<sup>32</sup>.

La parola appare. E ciò ben prima della pagina 49. In effetti, la seconda parte è interamente dedicata alla dissoluzione del matrimonio religioso attraverso l'introduzione del divorzio. La responsabilità sarebbe della contaminazione dell'aristocrazia romana da parte delle forme plebee di matrimonio («i patrizi sono tentati di preferire queste forme di matrimonio più comode, meno minacciose per la loro indipendenza»). Il parallelismo con la storia di Francia è evidente, poiché il divorzio vi è stato introdotto durante la Rivoluzione, il 20 settembre 1792, in un clima di terrore legato ai massacri di settembre, precisamente un giorno prima della proclamazione della I Repubblica.

### III. *L'introduzione del divorzio nella legislazione francese*

Due principali ragioni sono contemplate per motivare una domanda di divorzio: motivi legati all'impossibilità di una coabitazione durevole (demenza, condanne, crimini, abitudini di vita incompatibili con la stato matrimoniale, abbandono del domicilio coniugale ed emigrazione durante il periodo rivoluzionario) e il mutuo consenso.

Il divorzio, amputato della clausola più rivoluzionaria – quella del mutuo consenso – fu conservato dai redattori del Codice civile, ma il Codice Napoleoni-

<sup>31</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 41: «Cette idée de l'union intime et totale, pour la vie et au-delà de la vie, du dévouement plus fort que la mort, est d'autant plus touchante qu'elle s'exprime ici sans aucune emphase, avec un pathétique sobre et voilé. Très romaine par certains côtés, très moderne et presque chrétienne par d'autres, cette belle élégie fait honneur, non seulement au poète qui a traduit cette conception à la fois sévère et douce de l'amour conjugal, mais à la société où il en a puisé l'inspiration».

<sup>32</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 49: «Et enfin, s'il (Auguste) ne peut pas ou n'ose pas le rendre indissoluble, parce que l'assentiment général ne le suivrait pas jusque-là, il essaie du moins de faire que la rupture en soit plus difficile. Dorénavant, la procédure du divorce ne sera plus ouverte à toutes les femmes...».

co propose un'altra visione del matrimonio, più adeguato agli ideali della vita borghese, postrivoluzionari<sup>33</sup>. I legislatori incaricati del nuovo codice dovevano trovare un compromesso tra un impossibile ritorno al passato, che avrebbe consacrato nuovamente il primato del matrimonio religioso ed un matrimonio di tipo contrattuale, che avrebbe potuto facilmente essere sciolto con il rischio di mettere in pericolo la coesione della nazione. Riemergeva l'idea di un diritto naturale, superiore agli individui, e serviva da supporto alla rifondazione dell'istituzione matrimoniale. Il testo di René Pichon è palesemente impregnato di questo ideale cattolico e napoleonico. Alla pagina 36 del suo opuscolo, a proposito di un epitalamio di Catullo, usa delle parole che fanno eco a questa relazione giudicata necessaria tra matrimonio e nazione:

«l'individuo è qui assorbito nella famiglia. E la famiglia, a sua volta, è assorbita nella patria: sposarsi è un dovere nei confronti dello Stato... Verso la fine del poema, ritorna nuovamente questa idea delle finalità sociali del matrimonio e si mescola nella maniera più felice alle esortazioni amorose... Conosco pochi testi dall'ispirazione più gustosa di questo canto nuziale, nel quale si associano tanto impeto e tanta elevazione morale e patriottica».

In Francia, il divorzio sarebbe stato, d'altronde, abrogato durante la Restaurazione dalla legge dell'8 maggio 1816. Agli sposi irrimediabili non restava più che la procedura della separazione dei corpi sulla quale la Chiesa manteneva il controllo. Il XIX secolo è contraddistinto da tutta una serie di tentativi per ristabilirlo, ma le condizioni della sua instaurazione, legata al terrore rivoluzionario, sono all'origine della sua stigmatizzazione che avrebbe ritardato il suo ripristino alla fine del secolo. Per assistere al suo reinserimento, bisognò attendere la legge del 27 luglio 1884, parzialmente derivato da una proposta di Alfred Naquet (cosa che gli attirò duri attacchi antisemiti)<sup>34</sup>. Un primo tentativo di reintroduzione fallì con una maggioranza ristretta nel 1882, ma il frutto era maturo e le elezioni seguenti portarono alla Camera dei deputati una maggioranza di rappresentanti 'divorzisti'.

<sup>33</sup> F. Debove, R. Salomon, T. Janville, *Droit de la famille*, Parigi 2012<sup>8</sup>, 171: «L'histoire du divorce en France n'a pris naissance qu'avec la loi du 20 septembre 1792: la création du divorce était inscrite dans l'idéal libéral révolutionnaire et n'a pu se concevoir qu'avec l'avènement d'un mariage civil, soustrait au droit canonique. Le Code Napoléon de 1804 a maintenu le divorce, mais en le restreignant à des causes plus strictes. (La storia del divorzio in Francia è nata con la legge del 20 settembre 1792: la creazione del divorzio era iscritta nell'ideale liberal-rivoluzionario e non è stato possibile concepirlo se non con l'avvento di un matrimonio civile, sottratto al diritto canonico. Il Codice Napoleone del 1804 ha mantenuto il divorzio, ma restringendolo a motivazioni più precise)».

<sup>34</sup> F. Ronsin, *Les Divorciaires. Affrontements politiques et conceptions du mariage dans la France du XIX<sup>e</sup> siècle*, Parigi 1992, 265.

Al termine di dibattiti infuocati al Senato, tradizionalmente più conservatore, la legge sulla reintroduzione del divorzio fu votata in cambio di qualche aggiustamento e della soppressione degli articoli più sovversivi, come l'abrogazione del divorzio per mutuo consenso. La questione della disuguaglianza dell'uomo e della donna in materia di adulterio fu oggetto di aspre discussioni, ma alla fine la legge sul divorzio fu approvata. Il voto della legge sul divorzio al Senato si spiega in base al fatto che la questione della sua reintroduzione trascendeva i partiti. Non era raro vedere dei rappresentanti della sinistra più progressista fare un'alleanza strategica con la destra meno moderata in nome dello stesso principio<sup>35</sup>: la difesa della famiglia (cristiana per gli uni, operaia per gli altri). Chi si sarebbe occupato della donna e dei bambini abbandonati? Probabilmente alla luce di questi dibattiti, il conferenziere presentò il divorzio come una regressione per le donne protette dall'abbandono tramite le leggi del matrimonio<sup>36</sup>:

«Senza dubbio, la donna appartiene al proprio marito, come, da figlia, apparteneva a suo padre, i cui diritti sono, per così dire, trasferiti allo sposo... lei perderà perfino il suo cognome, per prendere quello del marito»<sup>37</sup> ...Ma lei non sarà disarmata davanti a lui... Lui non la ripudierà se non nei casi strettamente determi-

<sup>35</sup> Ronsin, *Les Divorciaires* cit. 245: «Au sujet de la sécurité des familles, un autre point a retenu l'attention des sénateurs: le risque qu'une séparation entraîne la baisse de l'épargne dont l'épouse, en bonne ménagère, était la garante dans le foyer et ait une répercussion sur les moyens économiques du pays. (A proposito della sicurezza delle famiglie, un altro punto ha attirato l'attenzione dei senatori: il rischio che una separazione generasse la diminuzione dei risparmi, di cui la sposa, da brava casalinga, era la garante in casa, e che avesse ripercussioni sulle risorse economiche del paese (vedi gli interventi in Ronsin, *Les Divorciaires* cit. 255 s.)).»

<sup>36</sup> Ronsin, *Les Divorciaires* cit. 238: «La discussion générale sur le troisième projet Naquet se déroule les 6 et 8 mai 1882. Le premier à prendre la parole est un antidivorciaire, Henri Giraud, qui s'exprime au nom de la minorité de l'ancienne commission. Pour lui (...) le rétablissement du divorce conduira inévitablement à la renaissance des principes de 1792, aux 'terrifiants excès', de l'incompatibilité d'humeur et de caractère et, à terme, à la suppression du lien matrimonial (...) et, il insiste, surtout, sur la nécessité de maintenir l'indissolubilité pour protéger les femmes et les populations ouvrières. «Il dibattito sul terzo progetto Naquet si svolge il 6 e l'8 maggio 1882. Il primo a prendere la parola è un antidivorzista, Henri Giraud, che si esprime in nome della minoranza della precedente commissione. Secondo lui «(...) la reintroduzione del divorzio porterà inevitabilmente alla rinascita dei principi del 1792, caratterizzati da 'terrificanti eccessi', dell'incompatibilità d'umore e di carattere e, a termine, alla soppressione del legame matrimoniale (...)» e, insiste soprattutto sulla «necessità di mantenere l'indissolubilità per proteggere le donne e le popolazioni operaie»».

<sup>37</sup> «Sans doute la femme appartient à son mari, comme, étant fille, elle appartenait à son père, dont les droits sont pour ainsi dire transportés à l'époux... elle perdra même son nom, pour prendre celui de son mari...». Cosa che risulta inesatta in quanto, nella maggior parte dei casi, la donna romana conserva il suo *nomen*. Ma René Pichon è verosimilmente influenzato dai dibattiti che agitarono le camere al momento del voto sul divorzio, in merito al diritto della sposa di conservare o no il cognome del marito (Ronsin, *Les Divorciaires* cit. 243 s.).

nati... Se lui la ripudia senza che lei abbia commesso una di queste mancanze o se cede a qualcun altro i diritti che ha su di lei, sarà punito, non solamente tramite la restituzione della dote, ma tramite la sanzione più terribile che conosca la società romana primitiva, una sanzione religiosa: sarà consacrato agli dei infernali, *sacer esto*. La donna è davvero, quindi, proprietà dell'uomo, ma una proprietà di un genere speciale, *di cui non ci si può sbarazzare a piacimento*, né abusare liberamente, poiché lei è protetta da dei divieti legali o sacri»<sup>38</sup>.

Mentre alcuni difensori del divorzio, provenienti da ogni orizzonte politico, vi vedevano un rimedio al rilassamento dei costumi e all'adulterio, per René Pichon l'autorizzazione al divorzio apriva le porte a tutti i capricci femminili, specialmente a quello di dare libero corso a tutti i loro desideri<sup>39</sup>. Egli afferma, probabilmente facendo eco ai dibattiti sulla punizione delle donne adultere:

«In effetti, a partire dal momento in cui due specie di matrimonio prevalgono sull'antica *confarreatio*, i divorzi si moltiplicano, ma l'iniziativa sembra venire soprattutto dalle donne... Le donne, invece, hanno senza sosta in bocca la parola divorzio: non appena si resiste ai loro capricci, esse pensano a questo rimedio divenuto talmente banale; e a volte, attraverso una specie di ricatto, terrorizzano e sottomettono i loro mariti; a volte passano dalle parole ai fatti e le unioni si disfano così facilmente come si sono fatte. Alla fine dell'epoca repubblicana, si divorzia a volontà, per qualsiasi motivo. Tanto il vecchio matrimonio religioso si era mostrato, se non indistruttibile in senso stretto, almeno solido e resistente nella maggior parte delle circostanze, tanto le nuove forme che ne hanno conservato l'aspetto esterno, ma non il principio fondamentale e la fede fondamentale, si rivelano impotenti nell'arrestare l'ondata di fantasia individuale e di sensualità debordante... È superfluo ricordare in questa sede le denunce e i sarcasmi che ha fatto nascere questa epidemia di divorzi»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 8 s.: «Mais elle ne sera pas désarmée devant lui... Il ne la répudiera que dans des cas strictement déterminés... S'il la répudie sans qu'elle ait commis une de ces fautes, ou s'il cède à quelque autre les droits qu'il a sur elle, il sera puni, non seulement par la restitution de la dot, mais par la sanction la plus terrible que connaisse la société romaine primitive, une sanction religieuse: il sera dévoué aux dieux infernaux, *sacer esto*. La femme est donc bien si l'on veut la propriété de l'époux, mais une propriété d'un genre spécial, dont on ne peut ni se défaire à volonté, ni abuser librement, parce qu'elle est préservée par des interdictions légales ou sacrées».

<sup>39</sup> Questa posizione si collega ai dibattiti sulla parità di trattamento da riservare alla donna e all'uomo adulteri, in quanto il marito tradito avrebbe potuto vedersi imporre un figlio non suo. Vedi Ronsin, *Les Divorciaires* cit. 254 s., 259.

<sup>40</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 31 s.: «En fait, à partir du moment où ces deux espèces de mariage prévalent sur l'antique *confarreatio*, les divorces se multiplient, mais l'initiative semble venir surtout des femmes... Les femmes, par contre, ont sans cesse à la bouche le mot de divorce: dès qu'on résiste à leurs caprices, elles songent à ce remède devenu si banal; et tantôt par une sorte de chantage, elles terrorisent et asservissent leurs maris; tantôt elles passent des paroles aux actes, et les unions se défont aus-

L'ultima parte della conferenza tesse l'elogio della devozione coniugale attraverso diversi esempi della letteratura latina di cui era specialista. La devozione coniugale è la prova di una unione matrimoniale equilibrata. È solo a questo prezzo che René Pichon accetta di fare qualche concessione al divorzio. A proposito dei motivi di divorzio, non esita a stabilire un parallelismo tra certe circostanze di divorzio a Roma motivate in particolare dalla sterilità della matrona che preferisce eclissarsi (è la tesi della *Laudatio Turiae*<sup>41</sup>) ricordando un illustre precedente, quello della separazione di Napoleone e Joséphine :

«Abbiamo spesso discusso in tempi recenti sulle differenti specie e i differenti motivi del divorzio, per causa grave o leggera, per sevizie o per incompatibilità d'umore; ma non credo che abbiamo mai dovuto prendere in considerazione questo caso particolare, il divorzio per devozione. Ci sono state delle dichiarazioni analoghe nel discorso ufficiale di Joséphine nel 1809... solo che queste le erano state imposte da Napoleone»<sup>42</sup>.

Nella sua introduzione, lo abbiamo detto, René Pichon fa riferimento ai dibattiti appassionati e recenti ancora suscitati dalla questione del matrimonio. Eppure, vista la data della conferenza (1910), è difficile metterli in relazione con la legge sulla Separazione della Chiesa e dello Stato voluta dalla Repubblica radicale nel 1905, ultima tappa della laicizzazione della società francese dopo la secolarizzazione del matrimonio, l'instaurazione della scuola gratuita, laica e obbligatoria nel 1881 seguita dalla reintroduzione del divorzio tre anni più tardi. Se la legge del 1905 imponeva alla Chiesa di essere autosufficiente e procedeva all'espulsione di certe congregazioni giudicate come recalcitranti, invece non si faceva invece alcun accenno alla questione del matrimonio.

La crisi suscitata dalla reintroduzione del divorzio nel 1884 si prolungò nelle difficoltà incontrate dall'applicazione della legge. Per tentare di risolverle, la legge del 20 giugno 1896 propose una serie di misure suscettibili di favorire il

si aisément qu'elles se sont faites. À la fin de l'époque républicaine, on divorce à volonté, pour n'importe quel motif. Autant le vieux mariage religieux s'était montré, sinon indestructible au sens strict du mot, du moins solide et résistant dans la plupart des circonstances, autant les formes nouvelles qui en ont bien conservé l'apparence extérieure, mais non le principe essentiel et la croyance fondamentale, s'avouent impuissantes à arrêter le flot de la fantaisie individuelle et de la sensualité débordante... Il est superflu de rappeler ici les plaintes et les sarcasmes qu'a fait naître cette épidémie de divorces».

<sup>41</sup> Éloge funèbre d'une matrone romaine (éloge dit de Turia). Testo edito, tradotto e commentato da M. Durry, Parigi 1950 (rist. 1992).

<sup>42</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 45 s.: «On a souvent discuté de nos jours sur les différentes espèces et les différents motifs du divorce, pour cause grave ou légère, pour sévices ou pour incompatibilité d'humeur; mais je ne crois pas qu'on ait eu à envisager ce cas particulier, le divorce par dévouement. Il y a bien eu des déclarations analogues dans le discours officiel de Joséphine en 1809... seulement elles lui étaient imposées par Napoléon».

matrimonio. Queste guardavano principalmente a due categorie della popolazione, da una parte, le «classi operaie» che, in mancanza di risorse necessarie a pagare le spese inerenti la conclusione del contratto matrimoniale, optavano per il concubinato, dall'altra, coloro i quali erano considerati dei «figli di buona famiglia», il cui matrimonio esigeva il consenso dei genitori e la cui procedura venne alleggerita<sup>43</sup>.

Il dispositivo fu completato dalla legge del 21 giugno 1907<sup>44</sup>. È nella prospettiva di questa nuova legge che venne costituito nel 1906 il Comitato della Riforma del matrimonio (sul quale si addensarono gli scritti degli autori più in vista del tempo<sup>45</sup>), i cui lavori tuttavia non furono eseguiti alla lettera. Ispirandosi già alle idee emerse durante il congresso internazionale della condizione e dei diritti della donna che si è tenuto a Parigi nel 1900, il Comitato avanzò un certo numero di proposte come «fare della separazione dei beni il regime legale obbligatorio, dare piena capacità civile alla donna, abrogare le pene per adulterio, instaurare un divorzio unilaterale per mutuo consenso o incompatibilità d'umore, alleggerire il costo e le formalità del matrimonio<sup>46</sup>». Giunse fino a suggerire invano che l'obbligo dell'amore coniugale avrebbe dovuto essere scritto nel Codice Napoleonico<sup>47</sup>. Lo stesso anno, il giurista Alfred Détrez scherzò a proposito di questa proposta di emendamento osservando allo stesso tempo che «oggi si parla un po' dap-

<sup>43</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 358: «La loi du 20 juin 1896 contient donc entre autres mesures la suppression de deux des trois 'actes respectueux' [en cas de refus des parents, la demande de consentement pouvait être renouvelée deux fois] exigés pour se marier sans l'accord des parents. (La legge del 20 giugno 1896 contiene, quindi, tra le altre misure la soppressione di due dei tre «atti rispettosi [in caso di rifiuto dei genitori, la domanda di consenso poteva essere rinnovata due volte] obbligatori per sposarsi senza l'accordo dei genitori).»

<sup>44</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 358: «ce dernier acte respectueux sera supprimé. Il suffira désormais de faire notifier le projet de mariage par un notaire aux parents qui refusent leur accord. La majorité nuptiale est ramenée à 21 ans pour les deux sexes et, au-delà de trente ans, la notification ne sera plus nécessaire. (quest'ultimo atto rispettoso sarà soppresso. Sarà ormai sufficiente far notificare il progetto di matrimonio da un notaio ai genitori che rifiutano il loro accordo. La maggiore età nuziale è abbassata a 21 anni per i due sessi e, al di là dei trenta anni, la notifica non sarà più necessaria).»

<sup>45</sup> Lista fornita da Bologne, *Histoire du mariage* cit. 327.

<sup>46</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 328.

<sup>47</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 357: «(...) le Comité de Réforme du mariage songe sérieusement à faire de l'amour mutuel une condition de l'union: Paul Hervieu propose une révision de l'article 212 ainsi rédigée: 'les époux se doivent mutuellement amour, fidélité, secours et assistance' (il Comitato di Riforma del matrimonio pensa seriamente a fare dell'amore reciproco una condizione dell'unione: Paul Hervieu propone una revisione dell'articolo 212 così redatto: 'gli sposi si devono reciprocamente amore, fedeltà, soccorso e assistenza').»

pertutto della crisi del matrimonio»<sup>48</sup>. È esattamente l'espressione ripresa da René Pichon trasportandola all'Alto Impero:

«Vi è stata in effetti, nei primi secoli della Chiesa, una vera e propria 'crisi del matrimonio', ma non nel senso nel quale prendiamo questo termine, al contrario! Oggi, il matrimonio è attaccato perché l'austerità fa paura alla nostra rilassatezza voluttuosa...»<sup>49</sup>.

Per rispondere a questa crisi, furono avanzate altre proposte, meno radicali di quella che consisteva nell'introdurre l'amore coniugale nel matrimonio, ma che rispettavano lo stesso principio, come la soppressione della dote che continuava a escludere i figli della borghesia dalla libera scelta del coniuge. Oltre alla ricerca sincera della felicità coniugale, una delle ragioni implicite di questa effervescenza di idee sarebbe stata quella di incoraggiare la natalità, in un periodo di dopoguerra in cui la demografia appariva come un'arma di rivincita contro la Germania<sup>50</sup>. Nel medesimo spirito, ma più simbolico, pur essendo altrettanto evocativo, l'origine del matrimonio francese fu l'oggetto di vive discussioni alla Facoltà di diritto di Parigi, discussioni che videro affrontarsi Adhémar Esmein, che occupava la prima cattedra di Storia del diritto dal 1888 e il suo collega Charles Lefebvre. Il primo difendeva la visione gallicana dell'antiorità del diritto merovingio sulla supremazia della Chiesa, la quale si sarebbe imposta in materia matrimoniale solamente nel X secolo; il secondo difendeva in questo ambito la preminenza della Chiesa, non per convinzioni religiose, ma allo scopo di cancellare ogni traccia di legislazione germanica dal diritto francese<sup>51</sup>.

Abbiamo già osservato la relazione che René Pichon stabilisce tra matrimonio di ragione e spirito patriottico<sup>52</sup>. Non è allora sorprendente che René Pichon sia rimasto su delle posizioni più classiche in materia di amore coniugale e che

<sup>48</sup> Citato da Bologne, *Histoire du mariage* cit. 357: «Quelques romanciers sont partis en croisade vers une autre terre promise avec l'annonce attrayante d'un nouvel embarquement pour Cythère. Les passagers ne manquent pas. Il n'est plus question que de l'amour, on parle même de l'introduire jusque dans le Code. Dieu sait quelle figure il pourrait bien y faire! (Qualche romanziere è partito per le crociate verso un'altra terra promessa con l'annuncio attraente di un nuovo imbarco per Citera. I passeggeri non mancano. Non si parla di altro che dell'amore, si parla addirittura di introdurlo nel Codice. Dio sa che ruolo potrebbe avere!)».

<sup>49</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 64: «Il y a eu en effet, dans les premiers siècles de l'Église, une véritable 'crise du mariage', mais non pas au sens où nous prenons ce terme, bien loin s'en faut! Aujourd'hui, le mariage est attaqué parce que son austérité fait peur à notre relâchement voluptueux».

<sup>50</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 358.

<sup>51</sup> Bologne, *Histoire du mariage* cit. 325.

<sup>52</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 36.

non abbia condiviso l'entusiasmo dei membri del Comitato della Riforma del matrimonio. Anche trasposta a Roma, la sua visione del matrimonio non tiene conto della variabile amorosa, che non è un criterio sufficientemente stabile per assicurare la durata dello stato maritale:

«Naturalmente, siccome tutto ciò ha luogo in una società antica, l'amore e il matrimonio sono assolutamente distinti. Di tutti gli elementi che vengono presi in considerazione, il gusto personale dei futuri sposi è il più trascurato ... Non sono quindi gli sposi che si sposano: li si sposa. I capi delle due famiglie concludono insieme l'affare. Senza dubbio, al momento della celebrazione del matrimonio, il consenso della giovane ragazza è ufficialmente richiesto: ma non sembra in realtà che possa rifiutarlo; o almeno non conosciamo alcun esempio in tal senso»<sup>53</sup>.

L'autore non può evitare d'introdurre un apprezzamento personale:

«E ciò ci porta a concepire come è il matrimonio romano: non è né un'unione sentimentale, né un contratto d'acquisto/acquisizione, è un'istituzione religiosa... Molto più tardi, nel *Digesto*, il giureconsulto Modestino ne darà una definizione ammirevole: 'il matrimonio è l'unione dell'uomo e della donna, la loro associazione per tutte le cose della vita, la messa in comune di ogni diritto divino o umano'<sup>54</sup>».

Anche nel pieno della Rivoluzione francese, lo Stato aveva voluto conservare per la cerimonia del matrimonio, anche civile, un certo fasto al fine di non distoglierne le popolazioni che fossero state tentate dal preferirgli il rito religioso. Ciononostante, progressivamente il clero avrebbe temuto che la fissazione di un *decorum* laico limitato alla lettura delle formalità amministrative, avrebbe contribuito a sclerotizzare la cerimonia religiosa in una sorta di folklore, proprio unicamente alla convivialità familiare. Questa inquietudine si legge forse nell'attaccamento di René Pichon per i riti del matrimonio romano e soprattutto la ricerca del loro senso primitivo. Alle pagine 12-13, evoca gli attributi della sposa al momento della cerimonia del matrimonio religioso. Le descrizioni ri-

<sup>53</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 6: «Naturellement, comme cela a toujours lieu dans une société ancienne, l'amour et le mariage sont absolument distincts. De tous les éléments qui entrent en ligne de compte, le goût personnel des futurs époux est le plus négligé... Ce ne sont donc pas les époux qui se marient: on les marie. Les chefs des deux familles concluent l'affaire ensemble. Sans doute, au moment de la célébration du mariage, le consentement de la jeune fille est officiellement requis: mais il ne semble pas qu'en réalité elle le puisse refuser; du moins n'en connaissons-nous pas d'exemple».

<sup>54</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 9: «Et ceci nous amène à concevoir comme il sied le mariage romain primitif: ce n'est ni une union sentimentale, ni un contrat d'acquisition, c'est une institution religieuse... Beaucoup plus tard, dans le *Digeste*, le jurisconsulte Modestinus en donne cette définition admirable: 'le mariage est l'unione de l'homme et de la femme, leur association pour toutes les choses de la vie, leur mise en commun de tout droit divin ou humain'».

levano che quest'ultima doveva portare un velo rosso chiamato *flammeum* per il suo colore rosso. Si stupisce dell'impiego di questo colore («il rosso non è il colore che è più abitualmente prescritto nelle cerimonie di culto; sarebbe piuttosto il bianco»<sup>55</sup>). Ne ricerca la spiegazione eziologica indicando che essa si motiva tramite la consacrazione della sposa al dio Marte<sup>56</sup>. Ma non può evitare di fare un'osservazione («I nostri rivoluzionari acclamando le bandiere rosse, non si rendono conto del suo significato primitivo»<sup>57</sup>) di cui l'uditorio avrà colto i sottintesi: la Rivoluzione francese o ancora, più vicina, la Comune del 1871 all'indomani della disfatta della Francia nel 1870 contro la Prussia, che conduce alla fine del Secondo Impero e al ritorno della Repubblica.

Per concludere, potremmo dire che, per alcuni aspetti, il testo di Pichon si iscrive anche nella corrente folcloristica che, nella storiografia del matrimonio romano, non tarderà a nascere sotto l'effetto dello sviluppo dell'antropologia comparata. L'etnologo francese Arnold van Gennep propose, a partire dal 1909, una nuova lettura della cerimonia nuziale, fondata sui riti di passaggio che lo studio dei folclori, eretto a rango di scienza, lo aveva condotto ad identificare. I paragoni etnografici che stabiliva lo avevano portato a diventare familiare con il rito nuziale romano, e ciò spiega d'altronde il fatto che gli fu affidata la traduzione francese dell'opera dell'antropologo finlandese Edward Westermarck pubblicata in sei tomi tra il 1935 e il 1945 il cui titolo evocativo in francese, *L'Histoire du mariage*, assicurò la diffusione delle teorie del dotto finlandese sull'esogamia e l'incesto. A proposito del matrimonio romano, Arnold van Gennep stilava, a partire dal 1909, una lista completa dei suoi riti, di cui sotto-

<sup>55</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 12 s.: «le rouge n'est pas la couleur la plus habituellement exigée dans les cérémonies du culte; ce serait plutôt le blanc. » Ma il bianco, come colore della sposa, non è stato introdotto che recentemente all'epoca in cui scrive René Pichon (Bologne, *Histoire du mariage* cit. 467: «XIX<sup>e</sup> siècle: généralisation de l'alliance pour les deux époux, de la robe blanche, du bouquet de fleurs d'oranger... (XIX secolo: generalizzazione dell'anello per i due sposi, del vestito bianco, del bouquet di fiori d'arancio)».

<sup>56</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit. 13 e ivi nt. 1 (una delle 28 note del testo): «C'est en ce sens qu'il faut interpréter l'usage de l'étendard rouge élevé au Champ de Mars pour réunir l'armée romaine. L'emploi d'un morceau d'étoffe d'une couleur déterminée est, chez tous les peuples primitifs, un des moyens usuels pour proclamer le 'tabou', la consécration d'un lieu. Hisser l'étendard rouge, c'était déclarer que la plaine se trouvait vouée au dieu Mars pour l'accomplissement d'un acte qui, politique ou militaire, était avant tout religieux. (È in questo senso che bisogna interpretare l'uso dello stendardo rosso innalzato nel Campo Marzio per riunire l'esercito romano. L'impiego di un pezzo di stoffa di un colore determinato è, presso tutti i popoli primitivi, uno dei mezzi usuali per proclamare il 'tabù', la consacrazione di un luogo. Innalzare lo stendardo rosso significava dichiarare che la pianura era dedicata al dio Marte per il compimento di un atto che, politico o militare, era prima di tutto religioso.)»

<sup>57</sup> Pichon, *Le mariage religieux* cit.13 e ivi nt. 1.

lineava il valore iniziatico, tra i quali ricorderemo, per esempio, la pettinatura della sposa il cui passaggio dei capelli sciolti della giovane ragazza ai capelli raccolti in trecce, i *seni crines*, fu giudicato da lui come caratteristico dei riti di passaggio<sup>58</sup>. I progressi registrati dallo sviluppo dell'antropologia e del diritto comparato avrebbero contribuito a suscitare nuovi studi sul matrimonio alimentati da queste nuove prospettive.

Sabine Armani  
Université Paris-13  
sabine.armani@univ-paris13.fr

<sup>58</sup> Armani, *Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia* cit. 66.